

# **LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI**

# COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DELL'8 settembre 2009

# A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

# 1) SERIE A TIM

# Gare del 29-30 agosto 2009 - Seconda giornata andata

Atalanta-Genoa 0-1 Bari-Bologna 0-0 Cagliari-Siena 1-3 Chievo Verona-Lazio 1-2 Fiorentina-Palermo 1-0 Milan-Internazionale 0-4 Napoli-Livorno 3-1 Parma-Catania 2-1 Roma-Juventus 1-3 Sampdoria-Udinese 3-1

## **B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'8 settembre 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

















## 1) SERIE A TIM

# Gare del 29-30 agosto 2009 - Seconda giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

# a) SOCIETA'

Soc. MILAN

#### Soc. SAMPDORIA

### Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Milan-Internazionale sostenitori della Soc. Milan accendevano quattro fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Udinese sostenitori della Soc. Sampdoria accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

#### delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco sette bottiglie piene d'acqua e per avere inoltre, al 26° del secondo tempo, lanciato una moneta in direzione del portiere avversario, senza colpirlo; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e numerose bottigliette nel settore occupato dalla tifoseria avversaria e per avere inoltre fatto esplodere un petardo ed acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di  $\in 5.000,00$ : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

<u>Ammenda di € 2.000,00</u> : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un coro insultante.

# b) **CALCIATORI**

# **CALCIATORI ESPULSI**

## SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

**SFORZINI Ferdinando** (Bari): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro delle espressioni ingiuriose.

## SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**CRIBARI Emilson Sanchez** (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**GATTUSO Gennaro Ivan** (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**PIERI Mirko** (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

# **CALCIATORI NON ESPULSI**

# PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

# <u>AMMONIZIONE</u> ED AMMENDA DI € 1.000.00

**DI NATALE Antonio** (Udinese): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

**DONI Cristiano** (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

**MICCOLI Fabrizio** (Palermo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

#### **AMMONIZIONE**

## PRIMA SANZIONE

FLORO FLORES Antonio (Udinese)

FREY Nicolas Sebastien (Chievo Verona)

# PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

#### **AMMONIZIONE**

#### SECONDA SANZIONE

BARONIO Roberto (Lazio)

**CHIVU Cristian Eugen** (Internazionale)

**CONTI Daniele** (Cagliari)

**KJAER Simon** (Palermo)

**PEPE Simone** (Udinese)

PINZI Giampiero (Chievo Verona)

POTENZA Alessandro (Catania)

RIGONI Luca (Chievo Verona)

**STANKEVICIUS Marius** (Sampdoria)

#### PRIMA SANZIONE

**BARRETO Edgar** (Atalanta)

**CALAIO'** Emanuele (Siena)

**CARDOSO MENDES Tiago** (Juventus)

**CURCI Gianluca** (Siena)

**DA CUNHA Diego** (Juventus)

**DE ROSSI Daniele** (Roma)

**DONADEL Marco** (Fiorentina)

FLAMINI Mathieu (Milan)

**GRYGERA Zdenek** (Juventus)

LANZAFAME Davide (Parma)

**LLAMA Cristian Ezequiel** (Catania)

LUCARELLI Cristiano (Livorno)

LUKOVIC Aleksander (Udinese)

**MARCHISIO Claudio** (Juventus)

MESTO Giandomenico (Genoa)

MORERO SANTIAGO Eduardo (Chievo Verona)

**PERROTTA Simone** (Roma)

**SAMUEL Walter Adrian** (Internazionale)

**TADDEI FERRANTE Rodrigo** (Roma)

**TOMOVIC Nenad** (Genoa)

ZANETTI Cristiano (Fiorentina)

## PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

#### AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

**KOLAROV Aleksandar** (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).

# **AMMONIZIONE**

## SECONDA SANZIONE

**MANFREDINI Thomas** (Atalanta)

## AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

**RICCHIUTI Adrian** (Catania): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

## PRIMA SANZIONE

GHEZZAL Abdelkader (Siena) MUSLERA Nestor (Lazio) QUAGLIARELLA Fabio (Napoli) ROSSETTINI Luca (Siena)

# c) ALLENATORI

### **AMMONIZIONE**

**DI CARLO Domenico** (Chievo Verona): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, entrando sul terreno di giuoco.

Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel

.. .. ..

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 SETTEMBRE 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Giancarlo Abete